

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. - 02 marzo 2013



## APPALTI

Sole 24 Ore	02/03/13	P. 15	Appalti «solidali», fissati i confini	Giorgio Gavelli, Gian Paolo Tosoni	1
-------------	----------	-------	---------------------------------------	---------------------------------------	---

## AVVALIMENTO

Italia Oggi	02/03/13	P. 27	Gare lavori, l'avalimento non può essere limitato	Andrea Mascolini	3
-------------	----------	-------	---	------------------	---

## NOTAI

Italia Oggi	02/03/13	P. 25	Notai, nuovi parametri	Ignazio Marino	4
-------------	----------	-------	------------------------	----------------	---

## PROFESSIONISTI

Italia Oggi	02/03/13	P. 20	Il manager che dà energia	Federico Unnia	6
-------------	----------	-------	---------------------------	----------------	---

I chiarimenti delle Entrate. Circolare dell'Agenzia sui nuovi obblighi di responsabilità riferiti ai versamenti fiscali

# Appalti «solidali», fissati i confini

## Responsabilità non solo per l'edilizia - Esclusi professionisti, trasporti e forniture

Giorgio Gavelli  
Gian Paolo Tosoni

La **responsabilità solidale** si applica in tutti i settori economici e non soltanto nel settore dell'edilizia come faceva supporre il titolo I del Dl 83/2012 rubricato «Misure urgenti per le infrastrutture, l'edilizia e i trasporti». Lo precisa la circolare dell'**agenzia delle Entrate** n. 2 emanata ieri. Viene infatti precisato che la finalità della norma è quella di far emergere la base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi in esecuzione di **contratti di appalto** intesi nella loro generalità. Tuttavia la circolare chiarisce che alcune forme di appalti sono escluse dalla responsabilità solidale quali ad esempio gli appalti di fornitura di beni e i contratti d'opera.

Il dato normativo è contenuto nell'articolo 13 ter del Dl 83 del 22 giugno 2012, convertito nella legge 134/2012 il quale, sostituendo il comma 28 dell'articolo 35 del Dl 223/2006, ha previsto la solidarietà dell'appaltatore con il subappaltatore nel versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva. Inoltre il committente è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 200mila euro nel caso in cui provveda a effettuare il pagamento all'appaltatore senza che questi abbia provato il corretto versamento dell'Iva e ritenute.

La circolare emanata ieri dall'Agenzia ha precisato che l'obbligo solidale ha una portata generale e non riguarda soltanto lo specifico settore dell'edilizia. Tuttavia l'Agenzia entra nel merito della tipologia di contratti soggetti all'obbligo solidale. La fattispecie riguarda il contratto di appalto di cui all'articolo 1655 del Codice civile e cioè quello in cui una parte, con organizzazione di mezzi, assume il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Sono invece esclusi dalla responsabilità solidale gli appalti di fornitura di beni (in cui prevale la ces-

sione del bene) e il contratto d'opera di cui all'articolo 2222 del Codice civile; rientrano in questa categoria tutte le prestazioni professionali di lavoro autonomo, ma anche quelle svolte da piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi. Inoltre sono esclusi i contratti di trasporto, quelli di subfornitura (legge 192/1998), nonché le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile (il consorzio non risponde dei versamenti fiscali omessi dai soci consorziati).

La circolare ricorda che la responsabilità solidale si applica anche in presenza del solo appaltatore in quanto il comma 28 bis dell'articolo 35 del Dl 223/2006 indica il subappaltatore come figura eventuale.

I nuovi obblighi decorrono dai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012 (circolare 40/E del 8 ottobre 2012), ma comprende anche quelli rinnovati successivamente a tale data.

Sotto il profilo soggettivo la responsabilità solidale riguarda i contratti di appalto e subappalto stipulati dai soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, oppure dai soggetti Ires di cui agli articoli 73 e 74 del Tuir, compresi quindi gli enti non commerciali. Sono invece escluse le stazioni appaltanti dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006), privati e anche i condomini.

Con la precedente circolare 40/E/2012, l'Agenzia aveva stabilito che la responsabilità solidale viene rimossa se l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto pagamento dell'Iva e delle ritenute. La circolare 2/E/2013 precisa che, in presenza di più contratti stipulati fra le medesime parti, l'autocertificazione può essere rilasciata in modo unitario. Questa attestazione può essere rilasciata periodicamente in presenza del pagamento del corrispettivo e attestare la regolarità dei versamenti scaduti prima di questa data. Infatti l'autocertificazione è ri-

ferita ai versamenti scaduti nel momento del versamento del corrispettivo e non può avere come oggetto fatti successivi al suo rilascio.

L'Agenzia esamina anche la fattispecie della cessione del credito e in questo caso l'autocertificazione deve essere rilasciata nel momento in cui il cedente dà notizia della cessione al proprio committente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### APPROFONDIMENTO ONLINE

Il testo della circolare 2/E  
[www.ilssole24ore.com/norme/documenti](http://www.ilssole24ore.com/norme/documenti)



## Tra conferme e novità



### 01 | LE ESCLUSIONI

La circolare 2 emanata ieri dall'agenzia delle Entrate esclude dalla responsabilità fiscale solidale per l'appaltatore (e dalla sanzione per il committente) i contratti d'opera, quelli di trasporto e di subfornitura, nonché gli appalti di fornitura dei beni e le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile. La circolare non cita le prestazioni d'opera intellettuale ma non vi sono dubbi sulla loro esclusione

### 02 | LE CONFERME

Confermata l'esclusione soggettiva delle stazioni appaltanti, dei condomini e delle persone fisiche non soggetti passivi Iva

### 03 | L'ESTENSIONE

Le disposizioni si applicano a tutti i settori, non solo all'edilizia. Sono soggetti alla nuova disciplina tutti i contratti (non solo stipulati ma anche) rinnovati a decorrere dal 12 agosto 2012, per i pagamenti effettuati dall'11

ottobre 2012. Le sanzioni scattano, nel contratto tra committente e appaltatore, anche in assenza di subappalto

### 04 | LA CERTIFICAZIONE

La certificazione (anche in forma di dichiarazione sostitutiva del prestatore) può essere rilasciata in modo unitario per Iva e ritenute e anche con cadenza periodica, purché attesti la regolarità di tutti i versamenti scaduti a tale data non già certificati


## Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia Ue

# Gare lavori, l'avvalimento non può essere limitato

DI ANDREA MASCOLINI

**I**llegittimo limitare l'avvalimento per le gare di lavori: il codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006) viola la direttiva 2004/18 sugli appalti pubblici perché non consente di utilizzare i requisiti di due imprese per qualificarsi in una specifica categoria di lavori e impedisce l'accesso alle gare da parte delle piccole e medie imprese. È questa la conclusione cui giunge l'Avvocato generale Jääskinen nella Causa C-94/12, rimessa alla Corte di giustizia europea dal Tar delle Marche, che - laddove confermate - porterebbero al superamento dei vincoli oggi previsti nel «codice De Lise». La questione riguarda in particolare una specifica norma del Codice dei contratti pubblici: l'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo n. 163, del 12 aprile 2006, che per quanto riguarda la partecipazione a gare d'appalto prevede che «per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria». Nella fattispecie oggetto del contenzioso era accaduto che la stazione appaltante aveva provveduto ad escludere dalla gara un raggruppamento temporaneo in cui

una delle imprese si era qualificata in una determinata categoria di qualificazione Soa utilizzando i requisiti di due imprese diverse, in assenza di previsione del bando. Dopo avere ricostruito la posizione della giurisprudenza comunitaria, prendendo le mosse dalla sentenza del 1994 (Ballast Noedam groep, vedi *ItaliaOggi* del 20 maggio 1994, pag. 25), l'Avvocato generale afferma espressamente che «l'esclusione degli offerenti sulla base del numero dei soggetti che partecipano all'esecuzione, da cui discende che sia ammessa una sola impresa ausiliaria per categoria, riduce le scelte dell'amministrazione aggiudicatrice e può incidere sull'efficacia della concorrenza». Il diritto comunitario deve infatti tendere a garantire la massima apertura alla concorrenza «non solo con riguardo all'interesse alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, bensì anche nell'interesse stesso dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale disporrà così di un'ampia scelta circa l'offerta più vantaggiosa». Ma c'è un secondo obiettivo da perseguire: «aprire il relativo mercato a tutti gli operatori economici indipendentemente dalla loro dimensione», favorendo quindi «l'integrazione delle piccole e medie imprese (pmi)», che, nelle parole dell'Avvocato generale, «vengono considerate la spina dorsale dell'economia dell'Ue». Da ciò l'esigenza che le pmi non siano «ostacolate dalla dimensione degli appalti». Pertanto contrastano con tali esigenze i limiti alla possibilità per gli offerenti di partecipare a raggruppamenti facendo affidamento sulle capacità di imprese ausiliarie come previsto nel codice dei contratti italiani.




*Dal 1° aprile in vigore il dm pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale*

# Notai, nuovi parametri

## Scatta l'aggiornamento di oneri e contributi

DI IGNAZIO MARINO


**A**rrivano i nuovi parametri per i notai. Per effetto della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n.51 del 1° marzo 2013 dell'apposito decreto del ministero della giustizia, infatti, dal prossimo 1° aprile entrano in vigore i criteri di determinazione degli oneri e delle contribuzioni dovuti alle Casse professionali, al consiglio nazionale e agli Archivi. Il regolamento dà attuazione all'articolo 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27, necessario per colmare il vuoto legislativo creato con l'abrogazione delle



tariffe per tutte le professioni (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività). Vuoto che

il Notariato, in attesa della determinazione degli appositi parametri ha cercato di colmare decidendo di proseguire con i versamenti (solo per questi ultimi l'importo è di circa 70 milioni su base annua) nella misura prevista dalle tabelle sino a ieri applicate, con riferimento al decreto del ministro di giustizia del 27 novembre 2001. Il base al decreto in commento il notaio deve corrispondere alla Cassa nazionale del notariato 2 euro per ciascun atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti per i contributi. Ancora, si chiarisce, in che misura il notaio dovrà versare il contributo al Consiglio nazionale. Il decreto stabilisce, inoltre, come calcolare la tassa d'archivio dell'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e per ogni atto di ultima volontà (il 10% degli importi indicati nel decreto) e la tassa di iscrizione al registro generale dei testamenti (il 20% degli impeti indicati nel decreto). Fino alla data di entrata in vigore del decreto del ministero della giustizia, si applicano i criteri fissati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

© Riproduzione riservata



## Atti pubblici e scritture private - percentuale 100

Valore Atto		parametro per calcolo di tasse e contributi	
Oltre	fino a	Importo da indicare a repertorio per gli atti pubblici	Importo da indicare a repertorio per le scritture private
0,00	37.000,00	275,00	261,00
37.000,00	55.800,00	320,00	304,00
55.800,00	74.400,00	354,00	336,00
74.400,00	93.000,00	400,00	380,00
93.000,00	139.500,00	434,00	412,00
139.500,00	186.000,00	480,00	456,00
186.000,00	232.400,00	514,00	488,00
232.400,00	280.000,00	560,00	532,00
280.000,00	370.000,00	594,00	564,00
370.000,00	465.000,00	674,00	640,00
465.000,00	695.000,00	754,00	716,00
695.000,00	930.000,00	879,00	835,00
930.000,00	1.162.000,00	948,00	900,00
1.162.000,00	1.395.000,00	1.028,00	976,00
1.395.000,00	1.625.000,00	1.074,00	1.020,00
1.625.000,00	1.860.000,00	1.108,00	1.052,00
1.860.000,00	2.325.000,00	1.154,00	1.096,00
2.325.000,00	2.790.000,00	1.188,00	1.128,00
2.790.000,00	3.255.000,00	1.235,00	1.173,00
3.255.000,00	3.720.000,00	1.268,00	1.204,00
3.720.000,00	4.185.000,00	1.314,00	1.248,00
4.185.000,00	4.650.000,00	1.348,00	1.280,00
4.650.000,00		1.394,00	1.324,00

La vita, i gusti e le passioni di Giampietro Tedeschi, presidente del gruppo Sofinter

## Il manager che dà energia

### Abbiamo sviluppato una nuova tecnologia di combustione Secondo il Mit sarà capace di far fronte all'effetto serra

DI FEDERICO UNNIA

**H**a passato buona parte degli ultimi 15 anni della sua vita di imprenditore studiando come rendere le grandi caldaie a uso industriale sempre più sicure, efficienti e a impatto ambientale sempre più basso. E sempre con il sorriso sorridente, sia concesso, di chi sa di avere dalla sua la determinazione, le persone giuste per tentare l'impossibile, buon senso e fiuto per gli affari. Giampietro Tedeschi, carrarese di origine, ma ben presto divenuto cittadino del mondo, ha fondato ed è oggi alla guida di Sofinter, un gruppo di imprese che forniscono impianti e componenti per la produzione di vapore per uso industriale e per la produzione di energia elettrica, per il trattamento e l'incenerimento dei rifiuti e per il trattamento dell'acqua.


«Dopo la laurea in Ingegneria chimica all'Università di Pisa entrai subito nel mondo del lavoro. Mi attraeva l'industria e la soluzione dei problemi che si presentano nella progettazione e realizzazione di grandi opere», racconta. Dalla Commissioning, la prima società a essere costituita, che si afferma velocemente nel settore della fornitura di servizi di avviamento, esercizio e manutenzione di impianti industriali, la storia del gruppo Sofinter è un susseguirsi di grandi acquisizioni. Tutte operazioni pensate e portate a buon fine da Tedeschi e dal suo team. Come l'acquisto della Macchi, azienda produttrice di caldaie industriali per il settore oil & gas, e quello di Ansaldo Caldaie, che costruisce caldaie di potenza destinate alla produzione di energia elettrica alimentate con combustibili tradizionali, gas, greggio e carbone, biomasse e rifiuti solidi urbani.

Non contento di quanto fin qui raggiunto, con commesse che vengono vinte nei quattro angoli del mondo, battendo spesso la concorrenza più agguerrita e forte come quella coreana, giapponese e francese, la nuova sfida Giampietro Tedeschi l'ha lanciata nel segmento delle nuove tecnologie di combustione. Si tratta della produzione di energia con emissioni prossime allo zero.

«Stiamo parlando della ossicombustione senza fiamma a pressione, una nuova tecnologia tutta italiana, pronta per il lancio commerciale in tutto il mondo. Una frontiera nuova, un nuovo modo di bruciare, che si presta ad avere molteplici applicazioni quali la combustione di carboni anche di basso rango, rifiuti industriali pericolosi e rifiuti solidi urbani, greggi pesanti e gas acidi, con emissioni prossime allo zero e assenza di polveri nei fumi. I fumi sono costituiti prevalentemente da Co<sub>2</sub>, anidride

carbonica, già pronta per il suo confinamento sotterraneo», sottolinea Tedeschi. Il risultato più visibile è l'assenza di ciminiere nelle centrali elettriche e negli impianti che useranno la tecnologia flameless.

«Abbiamo costituito una società, Itea, cui fa capo tutto il know how e brevetti che coprono tutto il mondo, e a cui spetterà esplorare campi nuovi di utilizzo e avviarne la commercializzazione», spiega Tedeschi. Una tecnologia, se non fosse chiaro, che soprattutto negli Stati Uniti



tanto il Mit (Massachusetts Institute of Technology di Boston) quanto il DoE (Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti) hanno indicato come la tecnologia più promettente oggi disponibile per far fronte al drammatico problema dell'effetto serra. In questa avventura professionale gli è stata al fianco la moglie, Rossella Ricci, avvocato, che lo ha assistito seguendo gli aspetti essenziali dello sviluppo e della vita delle varie società del gruppo.


Nel poco tempo libero Giampietro Tedeschi, il cui padre Pietro fu giocatore di calcio ai tempi della nazionale di Pozzo, ama stare in compagnia degli amici e fare pesca subacquea in apnea. Interista di vecchia data, abita a Milano, anche se spesso torna nella sua amata Toscana.

— © Riproduzione riservata.



## Il libro

*Mi piacciono gli scritti di Henry James e, fra gli storici, quelli di Herbert Fisher*



## Gli abiti

*Amo gli abiti classici e le cravatte di Larusmiani*



## Il vino

*Fra i rossi quelli prodotti nei dintorni di Bolgheri, fra i bianchi quelli di Santadi*




## Il piatto

*I tartufi di mare e gli scampi crudi sono la mia passione*

## L'auto

*Ho una Bmw Serie 7 Hybrid*



nome  
**Giampietro Tedeschi**

nato a  
**Carrara**

il  
**1° febbraio 1944**

professione  
**presidente del gruppo Sofinter**